

Repertorio n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Convenzione per l'affidamento in concessione dell'area urbanisticamente classificata "S" ubicata nell'ambito della Lottizzazione "Putzu Bie Pauli" per la realizzazione del Centro Integrato ANffAS, struttura di riabilitazione per disabili intellettivi e relazionali - durata 30 anni. =====

Importo canone concessorio € 196.560,00 - corrispettivo annuo € 6.552,00 ===

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Selargius,

nella Casa Comunale sita in via Istria, n. 1, innanzi a me Dott.ssa Carla Sesta,

Segretario Generale e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente

autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti

personalmente: ==

- per la parte pubblica: il Dott. Ing. Pierpaolo Fois, nato a Cagliari (Ca) il 17 mag-

gio 1964 Direttore dell'Area A5 "Urbanistica - Edilizia - Sportello Unico" del

Comune di Selargius, il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto in nome e

per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale 80002090928, Par-

tita I.V.A. 00542650924, in forza dei poteri conferitigli ai sensi degli artt. 50, 107 e

109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con

D. Lgs. n° 267/2000, e del Decreto Sindacale protocollo n° 6684 del 28/2/2014, che

è da intendersi parte integrante del presente atto pur non essendo materialmente al-

legato.

- per l'Associazione: la Signora Rita Angela Pitzalis, nata a Isili (NU) il

10/11/1961, residente in Quartucciu (CA), via Saragat n. 10, codice fiscale PTZ

RNG 61S50 E336V, la quale mi dichiara di agire nel presente atto in qualità di

Presidente pro tempore dell'ANffAS (*Associazione Nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale*) con sede legale in Cagliari (CA) Viale Colombo n. 25, Partita I.V.A. - 02833910926 Codice Fiscale 92116410926 , di seguito denominata "Concessionario", in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto e dalla Deliberazione del Consiglio Amministrazione n. _____ del _____ che si allega al presente atto.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- Con deliberazione n° 56 del 24.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il "*Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale*";

- Con deliberazione n° 7 del 04.02.2014 sono state individuate le aree, urbanisticamente destinate a Servizi Pubblici o di Interesse Pubblici, per la realizzazione di strutture a servizio della persona ed il loro inserimento nel P.I.S.U.;

- Con determinazione del direttore Area 5 n° 455 del 16.05.2014 sono state avviate le procedure per la concessione di lotti edificabili - aree S destinati a servizi pubblici o di interesse pubblico per la realizzazione di strutture a servizio della persona, con contestuale approvazione del bando e indizione di gara, avvalendosi del sistema di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 12, 17 c. 5 e con i criteri dell'art. 34 del "*Regolamento per la Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del demanio Comunale*" al fine di assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare;

- Con determinazioni del direttore Area 5 n° 876 del 18.08.2014 e n° 1179 del 20.11.2014 sono stati rispettivamente approvati i verbali di gara per

l'aggiudicazione dell'area ubicata nell'ambito della Lottizzazione "Putzu Bie Pauli"

e l'aggiudicazione provvisoria all'ANffAS, successivamente aggiudicata definitivamente con determinazioni del direttore Area 5 n° 1179 del 20.11.2014;

- L'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, relativo alla Concessione di cui al presente Contratto, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico Finanziario, relativo all'espletamento del servizio per il periodo di 30 anni allegato al presente contratto (Allegato "A");

- Con deliberazione n° del12.2014 è stato approvato il progetto preliminare (ai sensi dell'art. 1 Legge 3 gennaio 1978, n. 1) e lo schema della presente convenzione;

- Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della concessione

Il Comune di Selargius, in persona del costituito suo rappresentante, concede all'ANffAS (*Associazione Nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale*), per la quale accetta il costituito suo rappresentante, il diritto di superficie sull'area ubicata nell'ambito della Lottizzazione "Putzu Bie Pauli" destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico per la realizzazione di strutture a servizio della persona, distinta nel Nuovo Catasto Terreni al **foglio 43** mappali **40** di are 14,90, **2530** (ex 68l) di are 18,00, **2537** (ex 69i) di are 5,27 e **2591** (ex 69a) di are 2,04, per una superficie complessiva nominale di mq. 4.021 e volume edificabile pari a mc. 3.900,00. Detta area confina a nord con proprietà Cera Massimo, a ovest con proprietà Deidda Carlo Pio e più, a sud con Via Atene e ad est con Via Praga. Il Comune garantisce che l'area di che trattasi è di sua piena ed esclusiva pro-

prietà libera da pesi, vincoli, gravami, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche che possano escludere o limitare l'esercizio ed il godimento del diritto di superficie concesso con il presente atto.

La parte concedente dichiara che il bene è pervenuto all'Amministrazione Comunale in virtù del seguente titolo:

Convenzione di Lottizzazione a rogito del Notaio Massimo Clarkson in data 02/12/1976 repertorio n. 8571 raccolta 3329 registrata in Sanluri in data 17/01/1977, trascritto in Cagliari il 28/01/1977 Casella n. 1775 art. 1457.

Art. 3 – Durata del diritto di superficie

Il diritto di superficie viene concesso per la durata di **anni 30** (trenta) decorrenti dalla data di stipulazione del presente atto alle condizioni contenute nella presente convenzione, che vengono accettate dal Concessionario per sé ed i propri aventi causa. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione del diritto di superficie alla sua scadenza per un eguale periodo, previa verifica della correttezza del concessionario nell'esecuzione della concessione, come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.2014, in attuazione degli artt. 19 – 22 e 23 del *“Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale”*.

I diritti reali e gli obblighi sorti in forza della sottoscrizione della presente convenzione non sono, neppure in parte, trasferibili a terzi, se non previa autorizzazione del Comune. Scaduto il termine della concessione e del rinnovo della stessa, il diritto di superficie si estinguerà.

Allo scadere del suddetto termine e dell'eventuale rinnovo della presente concessione, i fabbricati e gli impianti realizzati divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Restano invece di proprietà del Concessionario

tutti gli impianti mobili, arredi e attrezzature non connesse strutturalmente o funzionalmente agli impianti e alle strutture. Il trasferimento di cui al comma precedente si verifica anche nelle ipotesi di revoca dell'assegnazione.

La concessione in oggetto è disciplinata dal capitolato d'oneri e dall'offerta tecnica, che seppure non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – Caratteristiche e finalità della concessione

La concessione del diritto di superficie è finalizzata alla realizzazione del “*Centro Integrato ANffAS, struttura di riabilitazione per disabili intellettivi e relazionali*”, nel rispetto delle leggi, regolamenti, strumenti e prescrizioni urbanistiche vigenti e conformemente alla normativa vigente sull'edilizia.

La struttura socio-sanitaria dovrà avere i requisiti strutturali e gestionali per ottenere e mantenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, secondo la normativa regionale vigente, da considerare standards minimi. Sull'area concessa in diritto di superficie il concessionario si obbliga a realizzare le opere previste nel progetto preliminare allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ comprese le sistemazioni esterne senza alcun onere per il Comune di Selargius. I progetti definitivo ed esecutivo dell'intero intervento dovranno essere predisposti e presentati a totale carico e cura del concessionario, senza alcun onere a qualsiasi titolo per il Comune di Selargius, rispettivamente entro 90 e 135 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Tali progetti dovranno essere sottoposti per la loro approvazione all'Amministrazione comunale per la valutazione tecnica, la corrispondenza con quanto presentato in gara, la congruità economica e per il rilascio del titolo abilitativo.

I lavori di costruzione delle strutture previste nel progetto avranno inizio entro 180

giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dovranno essere ultimati entro 365 giorni dalla stessa data.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

La costruzione, gli impianti ed i manufatti verranno realizzati a totale cura e spese dal concessionario. A decorrere dalla data di conclusione dei lavori di realizzazione, dovranno essere accertati, previa stesura in contraddittorio fra le parti, del necessario verbale di constatazione dello stato dei beni. Tutti gli oneri derivanti dalla gestione del complesso ivi compresi quelli di arredamento, riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, rifiuti solidi urbani, pulizia, manutenzione, custodia e assicurazione, saranno a carico dell'ANffAS.

Art. 6 - Divieti di trasferimento

I diritti reali e gli obblighi sorti in forza della sottoscrizione della presente Convenzione non sono, neppure in parte, trasferibili a terzi, se non previa autorizzazione del Comune.

E' vietato il subentro al Concessionario di altro soggetto, senza autorizzazione del Comune, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. In deroga a tale principio è ammesso il subentro unicamente nei seguenti casi:

- quando la sostituzione sia necessaria o opportuna per modificare la destinazione dell'area o degli impianti realizzati, pur nel rispetto delle destinazioni ammesse per le aree e i servizi di interesse collettivo dallo strumento urbanistico;
- quando attraverso la sostituzione sia possibile conseguire un sensibile miglioramento della gestione degli impianti e delle strutture realizzate, assicurando il rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

E' comunque vietato il subentro al Concessionario di altro soggetto, prima che siano trascorsi 7 anni dalla stipulazione della convenzione, salvo casi eccezionali debi-

tamente documentati e comunque previa autorizzazione del Comune.

Le spese relative alle procedure e ogni altro onere connesso al subentro sono poste a carico del Subentrante.

Art. 7 – Utilizzo delle opere durante la concessione

Il comune di Selargius riconosce all'ANffAS l'utilizzo dell'area e delle opere da questi realizzate per consentirgli lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto per un periodo corrispondente a quello di durata della concessione.

La natura pubblica dell'area e delle opere da realizzare e la corrispondente proprietà delle medesime in capo all'Amministrazione Comunale comporta che il Concessionario potrà utilizzarle solo al fine di gestirle funzionalmente e di sfruttarle economicamente così come previsto dall'art. 142 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici per il raggiungimento delle finalità proprie della Concessione come individuate nel presente Contratto. E' fatto divieto al Concessionario di utilizzare le Aree e le Opere per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto.

Art. 8 – Canone di concessione

Quale corrispettivo della concessione in diritto di superficie di cui all'art. 2, viene stabilito un importo totale pari a € **196.560,00** (*Euro centonovantaseicincicentosesanta/00*) e un corrispettivo annuo di € **6.552,00** (*Euro seimilacinquecentocinquantadue/00*), da corrispondere in due rate semestrali anticipate entro il 28 febbraio e 31 agosto di ogni anno e da adeguare annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Il corrispettivo è stato determinato in base all'art. 17 del "*Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale*" ed il mancato pagamento delle rate di canone, comprensive degli interessi legali di mora, se

dovuti, maturati fino al momento del pagamento, entro il duecentosettantesimo giorno dalla scadenza prevista previo sollecito almeno 30 giorni prima, comporta la decadenza dall'assegnazione.

In caso di rinnovo il corrispettivo è calcolato in relazione al valore di surrogazione del terreno e degli impianti e fabbricati esistenti nello stato in cui si trovano nel momento del rinnovo valutato con riguardo alla tipologia, alla vetustà, obsolescenza tipologica, e allo stato di conservazione, il tutto decurtato del mancato godimento degli investimenti effettuati dal concessionario ed in rapporto al periodo di ammortamento medio oltre la scadenza.

Il Comune di Selargius dà atto che l'ANffAS è esonerata dalla corresponsione del contributo concessorio ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 06.06.2001, n.380, trattandosi di opera di interesse pubblico e dagli oneri di urbanizzazione trattandosi di area ricadente nell'ambito di un Piano di Lottizzazione Convenzionato e attuato.

Il Comune dichiara che allo stato attuale esistono tutte le opere di urbanizzazione indispensabili per assicurare l'agibilità degli alloggi.

Si dà atto che l'Anffas ha già versato per il primo semestre del 2015 il corrispettivo di € **3.251,68** (*Euro tremiladuecentocinquantunomila/68*) alla Tesoreria del Comune, come da bonifico _____ del _____.

Si dà atto che l'area concessa in diritto di superficie, area "S", fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Selargius e in quanto tale vige il regime dell'art. 826 del C.C.

La costituzione di ipoteche o altri diritti reali o di godimento sugli immobili ceduti o costruendi sull'area data in diritto di superficie è condizionata al previo rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione, deliberata dal Consiglio Comunale, che sarà allegata al contratto di mutuo; nel medesimo dovrà essere richiamata la

presente Convenzione. Tale autorizzazione potrà avere come oggetto solo

l'iscrizione di ipoteche per mutui bancari finalizzati alla realizzazione dell'opera

Art. 9 – Spese di gestione - Manutenzioni ordinarie e straordinarie

La struttura nel suo complesso è gestita sotto la completa responsabilità, onere economico-finanziario e rischio del concessionario, senza alcuna di rivalsa per qualsiasi titolo o ragione o causa nei confronti del Comune di Selargius.

Il concessionario si obbliga a conservare il complesso edilizio realizzato, in tutte le sue articolazioni e per tutta la durata della concessione, in buone condizioni, adeguate al mantenimento delle autorizzazioni al funzionamento e accreditamento per l'uso cui sono destinate, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere (tra cui pulizia, riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefonia, oneri per smaltimento rifiuti) per la gestione dell'area oggetto di concessione e dei fabbricati/impianti/piantumazioni sulla stessa realizzati o realizzandi. I costi per la realizzazione di ogni intervento edilizio sono a carico del concessionario. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di nuova edificazione dovranno essere autorizzati dal Comune. Il Comune si riserva il diritto di controllare, a mezzo dei propri funzionari, le condizioni di manutenzione e d'uso dei beni /locali oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Garanzia delle obbligazioni - Cauzioni

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente convenzione il Concessionario ha prestato, a norma dell'art. 8 del Bando di gara e art. 16 del Regolamento:

- cauzione definitiva, mediante idonea polizza _____ n.

_____ rilasciata in data _____ dalla Società _____,

Sede di _____, per l'importo di € **146.746,08** nella misura del 10% del costo

complessivo di realizzazione della struttura, così come indicato nella proposta progettuale, a tutela della corretta e puntuale esecuzione delle opere previste, o eventuale copertura delle spese necessarie per il ripristino dello stato di luoghi, resosi necessario in caso di revoca dell'assegnazione. La garanzia, sarà svincolata previo accertamento dell'avvio delle attività (che dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dal rilascio del certificato di agibilità).

Prima dell'avvio dell'attività produrrà idonea garanzia pari a € **197.717,70** nella misura del **10% dell'importo dell'investimento**, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione a tutela dell'adempimento degli impegni oggetto dell'atto di concessione a garanzia e tutela dell'integrità e corretto funzionamento dell'oggetto della concessione.

Art. 11 – Assicurazioni

L'ANffAS è tenuta a richiedere al Costruttore, il quale è obbligato al rilascio ai sensi della Legge Delega 210/04, una polizza a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui il Costruttore è tenuto ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si manifestino nei 10 anni successivi alla data di ultimazione lavori. Tale polizza dovrà prevedere massimali il cui importo deve coprire l'intera spesa di ricostruzione dell'immobile nonché per la categoria dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, un massimale pari al 50% del valore dell'immobile corrispondente a € 740.000,00 per ogni sinistro; non inferiore a € 740.000,00 per singola persona; non inferiore a € 740.000,00 per danni a cose e/o animali.

E' obbligo del concessionario, all'inizio del funzionamento della struttura

residenziale, e per tutta la durata della concessione, assumere polizza assicurativa a garanzia della struttura, contro il rischio d'incendi, atti vandalici, furti, danni e sinistri derivanti, oltre che da terzi o da avversità, anche da colpe, azioni o omissioni del Concessionario medesimo, o di suoi dipendenti o amministratori o soci o altri prestatori d'opera che operino per suo conto, e per la categoria dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale pari al 50% del valore dell'immobile corrispondente a € 740.000,00 per ogni sinistro; non inferiore a € 740.000,00 per singola persona; non inferiore a € 740.000,00 per danni a cose e/o animali, atti vandalici, incendio e furto.

Art. 12 - Responsabilità

Il Concessionario è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile per gli obblighi previsti dalla convenzione e, con la firma del contratto, solleva ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 13 - Modifica natura giuridica del concessionario

In considerazione della durata del periodo di concessione, potrà essere autorizzata dal Comune l'eventuale modifica della natura giuridica della società concessionaria (ad esempio: inclusioni, separazioni di rami aziendali – fusioni ecc.).

Art. 14 - Sanzioni

Relativamente alle sanzioni poste a carico del Concessionario per l'inosservanza degli obblighi dettati dalla presente convenzione, l'ANffAS dichiara di attenersi a quanto stabilito in proposito dal Consiglio Comunale di Selargius con la richiamata Deliberazione n. 56 del 24.09.2013 di approvazione del "*Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale*" e nel bando di cui alla determinazione n. 455 del 16.05.2014, in particolare è prevista la revoca

dell'assegnazione qualora venga accertato dall'Amministrazione, previo

contraddittorio tra le parti, il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

a) qualora per l'intervento si faccia ricorso a mutui garantiti con fideiussione del Comune e non venga pagata anche solo una rata del mutuo; l'eventuale garanzia sarà deliberata dal Consiglio Comunale;

b) qualora il Concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto il diritto di superficie e specificati nella presente Convenzione;

c) quando non vengano avviati i lavori di costruzione di una parte significativa delle opere e/o degli impianti entro 180 (centoottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione; per significativo inizio dei lavori si intende la realizzazione di almeno il 30% dell'opera, valutato sul costo totale determinato da computo metrico estimativo;

d) qualora il Concessionario modifichi la propria natura giuridica e quella nuova non sia riconducibile ad una delle categorie di soggetti previsti all'art. 11 del Regolamento;

e) qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente Convenzione nel termine assegnato;

f) qualora il Concessionario sia incorso ripetutamente in violazione di specifici obblighi previsti dalla Convenzione. Si darà avvio al procedimento di risoluzione del contratto dopo la terza contestazione nell'arco di un anno;

g) Qualora decorsi 60 giorni dal rilascio del certificato di agibilità senza che l'attività abbia avuto formale inizio, l'amministrazione assegnerà un termine perentorio non superiore a 30 giorni decorsi i quali si avvierà la procedura di risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione, si fa espresso riferimento al vigente regolamento succitato che le parti dichiarano di conoscere, ed ogni altra legge in vigore che regola la materia oggetto del presente atto.

Art. 15

L'ANffAS, per mezzo del suo rappresentante, dichiara di conoscere che l'area oggetto della presente convenzione ricade nel Piano Regolatore Generale in Zona "C" (Zona di completamento), pianificata attuativamente dal Piano di Lottizzazione "Putzu Bie Pauli". Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, si allega sotto la lettera "A" il certificato di destinazione urbanistica dell'area, rilasciato in data __/12/2014 dal Comune di Selargius, tuttora valido, in quanto le parti dichiarano che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici comunali relativamente agli immobili oggetto di questo atto.

Art. 16

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto in favore dell'Associazione Nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANffAS) e contro il Comune di Selargius, dispensandolo dall'iscrivere ipoteca legale sull'area di che trattasi per rinuncia espressa dallo stesso Comune, con esonero di ogni responsabilità al riguardo.

Art. 17

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali, compresi gli oneri fiscali di trascrizione e iscrizioni catastali, sono a carico del Concessionario che invoca i benefici previsti del comma 60 dell'articolo 3 della Legge n° 662/96 e dal D.P.R. 601/73 e cioè la registrazione in misura fissa nonché l'esenzione dalle imposte di trascrizione e catastale.

L'Associazione ANffAS, in forza delle finalità perseguite ex art. 10 del D. Lgs. n.

460/97, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del predetto D. Lgs. n. 460/97.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione, si fa espresso riferimento al vigente Regolamento per la concessione in uso degli immobili, aree e fabbricati del patrimonio comunale, che le parti dichiarano di conoscere, ed ogni altra legge in vigore che regola la materia oggetto del presente atto, all'allegato capitolato d'oneri, nonché alle norme di legge vigenti in materia.

Art.19

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice si estendono, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni e servizi a favore dell'Amministrazione. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice il contratto può essere dichiarato risolto o decaduto, ai sensi del medesimo art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 20

Il Concessionario rinuncia alla documentazione di rito. Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

Art. 21

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti all'incarico affidato e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pub-

blici, approvato con D. Lgs n. 163/2006, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito con legge n.221/2012. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero _____ pagine per intero e n. _____ righe della quindicesima pagina.

Per quanto indicato all'art. 17, il presente contratto è esente dall'imposta sul bollo.

Le parti mi dispensano dalle lettura degli allegati. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante letto alle parti contraenti, che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'ANffAS Signora Rita Angela Pitzalis (firmato digitalmente).

Il Direttore d'area Dott. Ing. Pierpaolo Fois (firmato digitalmente).

Il Segretario Generale Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente).

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il Segretario Generale Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente)